

**ACCORDO TRA COMUNE DI BOLOGNA E ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA –
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI**

**SUPPORTO ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' NEL CONTESTO URBANO E RURALE
DEL COMUNE DI BOLOGNA
MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE**

Il Comune di Bologna, C.F. 01232710374, PEC: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it, di seguito "Comune", legalmente rappresentato dal dott. Chris Tomesani, Direttore del Settore Salute, Benessere e Autonomia della Persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, domiciliato per la carica a Bologna, in Piazza Maggiore n. 6, in attuazione della Delibera di Giunta P.G. n.

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali con sede in Bologna, alla Piazza di Porta San Donato 1, PEC: bigea.dipartimento@pec.unibo.it, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Alessandro Chiarucci, autorizzato alla stipula del presente accordo con D.D. Rep. n. 151 del 13/04/2023 (di seguito indicata come "BiGeA" o, indistintamente, come "Parte");

Premesso

- che la Direttiva 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- che dal 2002 è presente la ZCS IT4050018 "Golena San Vitale e Golena del Lippo", individuata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 1242/02, di superficie totale di 69 ettari che si estende nel territorio dei Comuni di Bologna, Calderara di Reno e Castel Maggiore;
- nel 2006 è stato istituito ed ampliato il Sito di Interesse Comunitario (SIC, che è anche Zona di Protezione Speciale ZPS - IT4050029) delle "Boschi di San Luca e Destra Reno, individuato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 167/06, che si estende per circa 1951 ettari nel territorio dei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno e Sasso Marconi;
- nel 2014 è stato istituito il Paesaggio naturale e Seminaturale Protetto, "Colline di San Luca", che interessa il territorio collinare del Comune di Bologna, il territorio collinare in destra Reno del Comune di Casalecchio di Reno, il versante collinare orientale della valle del Reno in Comune di Sasso Marconi e si estende per 5.037,9 ettari, comprendendo al suo interno il sito rete Natura

2000 SIC-ZPS (IT4050029) “Boschi di San Luca e Destra Reno”;

- che è presente inoltre sul territorio comunale un'area di pre parco di Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, istituito nel 1988;
- che la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- che la legge regionale n. 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”, ha avuto come obiettivo quello di garantire adeguate forme di tutela per alcuni gruppi sistematici della fauna selvatica;
- che all'art. 1 di tale legge si specifica che *“la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane:*
 - a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;*
 - b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;*
 - c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;*
 - d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.”*

- che il Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023 è stato approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in data 23 luglio 2018;

Considerato

- che occorre riconoscere efficaci strumenti di protezione alle specie rare e/o minacciate a livello locale e a quelle individuate come di interesse europeo dalla Direttiva 92/43/CEE, sia all'interno delle aree della Rete Natura 2000 sia delle restanti parti del territorio;
- che è presente il corridoio ecologico del Reno attraversa direttamente il Comune di Bologna;
- che il piano di controllo della Nutria 2021-2026 della Regione Emilia-Romagna definisce che, in ambito urbano, le attività previste per il controllo della nutria competono ai Comuni;

Valutato

- che sono presenti nel territorio comunale diverse segnalazioni relative alla fauna minore e alla fauna selvatica;
- che occorre acquisire un livello di conoscenza maggiore sulla fauna minore e sulla fauna selvatica, al fine di valorizzare gli elementi faunistici protetti, conoscere gli effetti degli insediamenti antropici sul sistema faunistico e ottenere una corretta convivenza tra il contesto urbano e il sistema faunistico;

- che, in base a quanto riportato nei piani di controllo regionali, il Comune costituisce un ente attivo per la valorizzazione della biodiversità, nonché per il contenimento di nutrie;

Visti

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'articolo 15, il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che esclude dall'applicazione del "Codice dei contratti pubblici" le collaborazioni tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte precise condizioni:
 - l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici, o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici, o gli enti aggiudicatori partecipanti, svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – FINALITA' DELL'ACCORDO

L'accordo prevede le seguenti finalità generali:

- a. tutela della biodiversità faunistica come bene comune di particolare valore da trasmettere alle generazioni future;
- b. integrazione delle strategie di tutela con le restanti attività di tutela ambientale, quale tutela del suolo, vegetazione, risorse idriche, etc.;
- c. valorizzazione delle eccellenze naturalistiche presenti nel territorio periurbano, creazione di politiche di tutela in ottica di una coerenza territoriale;
- d. misura delle possibili impronte ecologiche della struttura urbana sulla fauna.

Le azioni e le attività specifiche del presente accordo trovano riferimento nelle sopra indicate finalità.

ART. 3 – OGGETTO DELL'ACCORDO

L'accordo prevede lo svolgimento ad opera delle Parti delle seguenti attività:

- A) individuare le principali emergenze faunistiche della fauna urbana e selvatica;
- B) individuare strumenti di progettualità di medio periodo per la valorizzazione della biodiversità;
- C) supportare progetti di intervento di breve termine per la tutela della biodiversità;
- D) monitorare la presenza di specie aliene sul territorio urbano e rurale;
- E) monitorare la presenza di parassiti nel contesto della biodiversità urbana.

Nel dettaglio:

A - INDIVIDUARE LE PRINCIPALI CRITICITÀ DELLA BIODIVERSITÀ DELLA FAUNA URBANA E

SELVATICA

L'attività si articola nella raccolta di dati, monitoraggio e individuazione delle principali specie faunistiche che possano essere oggetto di tutela e valorizzazione.

Particolare rilevanza va riposta nel corridoio ecologico del Fiume Reno, nelle aree SIC-ZPS (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) presenti nel Comune e nelle immediate vicinanze, nelle aree tutelate dal Parco dei Gessi, nelle aree a libera evoluzione della massa vegetazionale, nelle aree di maggiore rilievo per lo sviluppo forestale, nelle aree umide o di emergenza della falda.

In prossimità di tali aree occorre approfondire l'eventuale influenza areale di tali situazioni e la pervasività di eventuali presenze faunistiche all'interno del territorio urbano.

B – STRUMENTI DI PROGETTUALITÀ DI MEDIO PERIODO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Data la necessità di valorizzare la biodiversità faunistica nel contesto bolognese, tenendo conto che costituisce un bene di particolare valore da trasmettere alle generazioni future, l'Amministrazione Comunale intende avvalersi di conoscenze approfondite in modo da poter implementare interventi a scala differente per dare valore alla biodiversità faunistica nel contesto urbano, rurale e idrico.

L'attività prevede le seguenti azioni:

- recuperare le informazioni disponibili negli studi scientifici in aree urbane simili e in contesti climatici e territoriali analoghi;
- verificare una progettualità ad ampia scala che possa essere oggetto di approfondimenti e interventi a favore della biodiversità e della tutela delle specie selvatiche.

L'attività si potrà inserire in una serie di relazioni interistituzionali tra Comune di Bologna e altri enti territoriali, al fine di individuare spazi per una condivisione a scala territoriale più ampia.

C – SUPPORTARE PROGETTI DI INTERVENTO DI BREVE TERMINE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

L'intervento si articola in due filoni di attività:

- Individuazione di azioni per la tutela della biodiversità faunistica, sia per il contesto urbano che per quello rurale. Devono essere prodotte apposite valutazioni per una organica individuazione di linee guida, azioni e indicazioni specifiche per favorire la presenza di specie compatibili, utili per lo sviluppo di una biodiversità.
- Nel caso in cui siano presenti incompatibilità tra presenza di specie che sono in contrasto con il contesto urbano, supporto all'individuazione di azioni per il contrasto alla presenza di tali specie sul territorio urbanizzato.

Tali attività devono essere in linea con le indicazioni nazionali e regionali in materia ed in particolare:

- devono produrre linee guida per l'individuazione di modalità di tutela delle realtà faunistiche compatibili e di contrasto a quelle scarsamente compatibili;
- devono suggerire interventi di piccola o media dimensione, da collocare specificatamente sul territorio, con risultati efficaci e da monitorare nel tempo opportuno.

D – MONITORARE LA PRESENZA DI SPECIE ALIENE SUL TERRITORIO URBANO E RURALE

L'attività prevede di realizzare una raccolta di dati, nel monitoraggio e nell'individuazione delle principali comunità di specie aliene sul territorio del Comune, con particolare riferimento alle nutrie.

L'area da indagare sarà individuata sulla base delle segnalazioni pervenute presso gli uffici del Comune, per estendersi poi su tutti i luoghi del territorio comunale.

Si prevede di acquisire il monitoraggio nel 2023 e successivi controlli nel 2024.

E – MONITORARE LA PRESENZA DI PARASSITI NEL CONTESTO DELLA BIODIVERSITÀ URBANA

L'attività si articola nella raccolta di dati, nel monitoraggio e nell'individuazione delle principali specie di insetti ematofagi presenti nelle aree verdi e nei giardini scolastici del Comune.

Occorre approfondire la presenza e l'evoluzione stagionale di zecche, acari, tingidi e altre specie ematofaghe, individuarne l'habitat e le modalità di contrasto, in particolare con metodi di lotta biologica o integrata.

Si prevede di acquisire il monitoraggio partendo delle segnalazioni pervenute negli anni precedenti, integrandole con le situazioni di verde urbano di particolare rilevanza.

ART. 4 RECIPROCITA'

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie al conseguimento delle finalità prefissate dal presente Accordo e a consentire alle persone coinvolte nelle attività l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità, previste dall'articolo 2, del rapporto collaborativo.

ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI

Con il presente Accordo il Comune di Bologna si impegna:

- al finanziamento della quota parte di propria competenza per le attività previste;
- nell'ambito degli approfondimenti per la gestione degli animali infestanti o aliene, dei censimenti svolti a scala locale e delle criticità riscontrate sul territorio, fornirà le elaborazioni eseguite sui temi di propria competenza, individuando le correlazioni consolidate tra i diversi fenomeni riscontrati;
- acquisirà studi pregressi utili allo svolgimento delle attività, svolti dal Comune e da altri enti e svilupperà con gli enti competenti le opportune risultanze, per tenere conto di dinamiche e attività a scala più ampia;
- assicurerà il trasferimento delle conoscenze attraverso comunicazioni nelle sedi opportune;
- potrà provvedere all'individuazione di una o più postazioni presso gli uffici comunali per svolgere alcune attività in modo integrato, anche attraverso i dati territoriali del Comune e la messa a disposizione di strumenti fotografici per il videotrappolaggio, qualora necessario.

Con il presente Accordo il BiGeA si impegna a:

- individuare le principali emergenze faunistiche della fauna urbana e selvatica;
- individuare strumenti di progettualità di medio periodo per la valorizzazione della biodiversità;
- supportare progetti di intervento di breve termine per la tutela della biodiversità;
- monitorare la presenza di specie aliene sul territorio urbano e rurale;
- monitorare la presenza di parassiti nel contesto della biodiversità urbana.

Le Parti si impegnano a far sì che le attività previste dal presente accordo siano coerenti con i temi della sostenibilità ambientale e del contrasto al cambiamento climatico.

Ciascuna parte, in ordine alle attività di rispettiva competenza, si impegna sotto la propria responsabilità, a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal suddetto Accordo.

ART. 6 - REPORTISTICA

I dati e le informazioni raccolte devono essere rilevati direttamente o indirettamente, quale sintesi delle diverse attività di ricerca.

La fornitura dei dati deve avvenire tramite:

- report sintetico al 31 dicembre 2023;
- report a conclusione di specifici step (*milestones*);
- report finale al 30 settembre 2024.

Per milestones si intendono report sintetici per singole potenziali attività svolte, ove è stato condiviso un approfondimento specifico, e per eventuali attività di conclusione. Durante lo svolgimento delle attività, si individueranno congiuntamente i *milestones* da produrre.

ART. 7 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO

I responsabili del presente Accordo sono:

Per il Comune di Bologna, UI Salute e Tutela Ambientale, Settore Salute, Benessere e Autonomia della Persona il Dr Marco Farina;

Per il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali il Prof. Roberto Cazzolla Gatti.

ART. 8 – DURATA

Il presente Accordo avrà durata a far data dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.

Le Parti potranno concordare con atto scritto un'eventuale proroga, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi delle attività di ricerca e dei risultati ottenuti, entro 30 giorni prima della data di scadenza del presente Accordo.

ART. 9 – MODALITA' DI ATTUAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Ciascuna Parte provvede allo svolgimento delle attività sulla base degli impegni stabiliti nel presente Accordo.

Le Parti potranno avvalersi del personale strutturato e non strutturato in funzione delle esigenze della ricerca. In particolare, l'Università potrà attivare assegni di ricerca, borse di studio e/o ricerca per lo svolgimento delle attività o altre forme di reclutamento previste dalla legge n. 240/2010.

Il BiGeA, per lo svolgimento delle attività, prevedrà l'attivazione di un assegno di ricerca e di una borsa di ricerca.

Per le attività di studio e comunicazione il Comune di Bologna, potrà avvalersi di personale, anche mediante appositi affidamenti a soggetti terzi, oltre al coinvolgimento di operatori del terzo settore, scuole e fondazioni, singoli cittadini, al fine di proseguire studi e monitoraggi in corso, intervenire su situazioni di criticità specifiche e sviluppare progetti trasversali con altri enti.

ART. 10 – PERSONALE. ASSICURAZIONI. SICUREZZA

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale strutturato e non strutturato impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano ivi eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si adoperano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 29 del testo aggiornato del D.lgs. n. 81/2008.

ART. 11 – ONERI FINANZIARI

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, le Parti concordano sulla necessità di avvalersi anche di personale non strutturato. In particolare il BiGeA potrà reclutare un assegnista di ricerca e/o un borsista.

A tal fine, il Comune di Bologna si impegna a contribuire in parte alla copertura finanziaria dei costi che il BiGeA sosterrà per il reclutamento del personale non strutturato e per gli altri costi connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, per un importo massimo di euro 44.000,00, suddiviso in due quote di pari importo, la prima per l'anno 2023, la seconda per l'anno 2024.

La quota di € 22.000 prevista per l'anno 2023 sarà dal Comune erogata come segue:

- € 11.000 alla sottoscrizione del presente Accordo;
- € 11.000 entro settembre 2023.

La quota di € 22.000 prevista per l'anno 2024 sarà dal Comune erogata come segue:

- € 11.000 entro gennaio 2024;
- € 11.000 entro settembre 2024.

Il versamento delle suddette quote da parte del Comune a favore del BiGeA avverrà tramite versamento sul Conto di Tesoreria unica circuito Banca d'Italia n. 0037200 intestato ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con specifica della causale del versamento.

ART. 12 - PUBBLICITA' DEI DATI

Ai risultati verrà data pubblicità previo accordo tra le Parti sui criteri (tempi e modi) più opportuni.

Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali si impegna inoltre:

- a indicare la dicitura *“finanziato dal Comune di Bologna”* per le pubblicazioni scientifiche;
- ad applicare il logo del Comune di Bologna preceduto dalla dicitura *“in collaborazione con”* sui restanti strumenti di comunicazione, concordandone le modalità, e a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta comunicazione delle attività inerenti al presente Accordo.

E' prevista una sintesi non tecnica degli articoli scientifici prodotti, al fine di poterne dare adeguata divulgazione.

ART. 13 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle attività previste.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali ricevuti dall'altra Parte saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, per finalità di informazione o per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle autorità competenti; per tali scopi i dati potranno essere comunicati a terzi, sia in Italia sia all'estero.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo e dichiarano di conoscere i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Le Parti danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e comunicare i dati di terzi trasmessi all'altra Parte e che tale Parte ricevente può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini del presente Accordo.

ART. 14 PROPRIETA' INTELLETTUALE

La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca spetta a ciascuna delle Parti che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

ART. 15 CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del DPR 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è da queste congiuntamente redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendolo digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per il Comune di Bologna
Settore Salute, Benessere e Autonomia della
Persona – Dipartimento Welfare e Promozione
del Benessere di Comunità
Il Direttore
Dr. Chris Tomesani

FIRMATO DIGITALMENTE

Per l'Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna – Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali
Il Direttore
Prof. Alessandro Chiarucci

FIRMATO DIGITALMENTE